

del 12 luglio 2025



Contratto Area Dirigenziale: verso la definizione

Nel pomeriggio del 7 luglio 2025, si è tenuta, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (Ufficio Relazioni Sindacali) presieduta dal Dr. Eugenio GALLOZZI, la seconda riunione tecnica avente ad oggetto la stipula del primo contratto dei Dirigenti della Polizia di Stato e riferentesi, in particolare, al triennio 2018- 2020.

In siffatta sede si è addivenuti, dopo che il SIULP ha rappresentato l'esiguità delle risorse relativamente ai trienni 2018-2020 e 2021-2023, alla necessità di addivenire ad una soluzione che consenta una celere chiusura, al fine di strutturare risorse per il terzo triennio 2024-2026 che possano consentire l'individuazione di precisi istituti per la valorizzazione della funzione dirigenziale dei Dirigenti della Polizia di Stato.

In tale ambito, qualora non si voglia arrivare ad una rottura delle trattative con una manifestazione per denunciare l'esiguità delle risorse dei primi due trienni contrattuali l'unica strada percorribile rimane l'attribuzione di una cifra "una tantum" che, senza entrare in specifici istituti contrattuali, comunque valorizzi la funzione dirigenziale svolta dai Colleghi.

Il tutto con l'impegno della Parte pubblica ad aprire il confronto per il triennio 2024-2026 entro il mese di settembre prossimo avendo a disposizione 54 milioni di euro strutturali per cominciare a disegnare un'architettura retributiva della parte accessoria che tenga conto in modo specifico delle alte funzioni e responsabilità che i nostri Dirigenti quotidianamente si assumono nell'espletamento del proprio servizio.

E ciò, con particolare riferimento alle responsabilità legale alla funzione di Autorità di Pubblica Sicurezza e di direzione di servizio di ordine pubblico, non solo sul versante penale, ma anche su quello civilistico ed erariale.

La Parte pubblica, preso atto delle rivendicazioni del SIULP e degli obiettivi indicati nella sua esposizione ha convenuto su una possibile soluzione rapida inerente ai due trienni 2018-2020 e 2021-2023 anche attraverso l'attribuzione di una "una tantum" che andasse a sancire la suddetta valorizzazione della funzione dirigenziale, per poi entrare nel merito dei singoli istituti a partire dal mese di settembre sul tavolo inerente al terzo triennio 2024-2026, avendo per quel triennio la possibilità di utilizzare le suddette risorse strutturali pari a circa 54 milioni di euro.

A tal proposito si evidenzia che la contrattazione riguarderà gli istituti ex art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 95 del 2017, ossia, come noto, a) il trattamento accessorio; b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento; h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

Il Siulp ha, inoltre, richiesto di avere una tabella analitica delle risorse destinate all'attribuzione dell'"una tantum", nonché di chiarire come effettuare la contrattazione degli istituti che sulla contrattazione dell'area non dirigenziale insistono sul secondo livello di contrattazione (FESI), quale, ad esempio, la reperibilità, atteso che è prioritario, prima ancora della individuazione degli altri istituti, perequare quelle voci che insistono sul FESI ,ovvero che vanno adeguate per effetto dell'ultimo contratto sottoscritto il 18 dicembre dello scorso anno per l'area non dirigenziale (es., indennità oraria di missione).

La parte pubblica ha detto che convocherà, pertanto, le parti a stretto giro non appena il MEF avrà definito le su citate tabelle.

Moglie a carico nel 730: con quale reddito massimo?

Un nostro iscritto chiede quanto deve essere, al massimo, il reddito del coniuge affinché questo possa essere considerato fiscalmente a carico.

Il coniuge si considera fiscalmente a carico se ha un reddito complessivo di 2.840,51 euro lordi all'anno. Stessa soglia per gli altri familiari conviventi. L'unica eccezione è rappresentata dai figli fino a 24 anni, per i quali il tetto di reddito è pari a 4mila euro. La soglia per la detrazione sui familiari a carico si riferisce al reddito annuale o ai ricavi fatturati nell'anno.

Il riferimento normativo è il comma 2 dell'articolo 12 del Testo Unico Imposte sui redditi (DPR 917/1986), in base al quale la detrazione sui familiari a carico spetta a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Il coniuge può, quindi, essere considerato a carico se tutti i suoi redditi imponibili IRPEF – lavoro, pensioni, rendite, capitali, fabbricati con cedolare secca – non superano comunque i 2.840,51 euro lordi annui. Non rilevano invece le prestazioni assistenziali, che sono esentasse e non contribuiscono all'eventuale superamento della soglia IRPEF per i carichi di famiglia. Un eventuale sfioramento in corso d'anno impatta sull'intera annualità a valere sulle dichiarazioni fiscali dell'anno successivo.

Per quanto riguarda i familiari a carico diversi dal coniuge e dai figli, ricordiamo che la detrazione è pari a 750 euro e fino alle dichiarazioni dei redditi di quest'anno vale per tutti i familiari conviventi previsti dall'articolo 433 del codice civile (genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), mentre dall'anno d'imposta 2025 si applica soltanto ai parenti ascendenti (genitori, nonni e bisnonni).

19° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato Esame di procedura penale – Richiesta di verifica e chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale in data 3 luglio 2025 al Dipartimento della P.S.:

“Sono pervenute a questa Segreteria Nazionale diverse segnalazioni e osservazioni critiche in merito ad alcuni quesiti specifici dell'esame di procedura penale recentemente sostenuto dai frequentatori del 19° Corso di Formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore.

Le perplessità sollevate dagli interessati riguardano la formulazione delle risposte predefinite per i suddetti quesiti che, in effetti, presentano margini di interpretabilità tali da aver ingenerato potenziali equivoci. Si prenda ad esempio la prima domanda, che è stata così formulata: Come viene eseguita la prima notificazione all'imputato non detenuto? Si deve in proposito osservare che all'indomani della novellata struttura dell'istituto in parola disposta dalla c.d. Riforma Cartabia l'art. 157, co. 1, c.p.p., che per l'appunto disciplina la materia in questione, prevede che “Nei casi di cui all'art. 148, co. 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, co. 1 c.p.p. è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma analogica alla persona”.

Ora è chiaro che non essendo specificato nel testo della domanda la circostanza “che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, co. 1 c.p.p.” non consente di circoscrivere la risposta corretta alla sola ipotesi di cui alla lettera b), e cioè la notifica personale in forma cartacea, posto che, per l'appunto, non essendo stato delimitato il perimetro disegnato dalla norma in menzione, era lecito poter supporre che, come nella prassi avviene, l'assunzione della qualità di imputato fosse stata preceduta dalla notifica degli avvertimenti di cui all'art. 161, co. 1, c.p.p.

Di tal che, a nostro sommo avviso, in difetto della richiamata precisazione, sia la risposta di cui alla lettera a) – notifica via pec – che quella di cui alla lettera b) notifica personale in forma materiale – dovrebbero essere considerate come corrette.

Sappiamo invero che in proposito è già stato acquisito il parere di un cultore della materia, il quale avrebbe affermato che l'univoca interpretazione cui poter accedere indurrebbe a considerare come corretta la sola risposta sub b).

Tuttavia, proprio per quanto precede, siamo dell'opinione che la questione meriti di essere ulteriormente approfondita con l'acquisizione di un ulteriore punto di vista, anche per evitare che i corsisti che hanno optato per la soluzione che anche a chi scrive appare plausibile subiscano ingiuste penalizzazioni.

Attendiamo un cortese cenno di riscontro che auspichiamo possa essere reso con ogni consentita urgenza.”

La constatazione amichevole (ex CID) diventa digitale

La novità, introdotta con l'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025, semplifica e velocizza la procedura di denuncia, pur mantenendo la possibilità di utilizzare il modello cartaceo (modulo blu).

La constatazione amichevole di incidente (CAI, ex CID) in formato elettronico può essere compilata online, via web o tramite app, già da subito e inviata alla propria compagnia assicurativa nel caso in cui questa abbia già introdotto questa possibilità per i propri clienti, fermo restando che le imprese assicuratrici hanno 12 mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi obblighi, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento IVASS con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (7 aprile 2025).

Per i conducenti non è però obbligatorio utilizzarla, essendo stata mantenuta anche la possibilità di compilare il modulo cartaceo. La constatazione amichevole di incidente digitale viene infatti introdotta come alternativa al modello cartaceo, non sostituendo la compilazione del modulo blu, né incide sugli effetti delle dichiarazioni e la loro valenza probatoria. Al contempo, la sua messa a disposizione online del CAI digitale punta a favorire il processo di digitalizzazione, accelerando i tempi per l'acquisizione dei dati e agevolandone la trasmissione telematica, in funzione non solo di una maggiore efficienza dei processi di gestione e liquidazione dei sinistri, ma anche in un'ottica antifrode.

Per compilare la constatazione amichevole di incidente in formato elettronico occorre accedere alla piattaforma digitale, inserire i dati dell'incidente nelle sezioni relative alla data, ora e luogo del sinistro, danni e eventuali

testimoni, descrivere la dinamica dell'incidente, selezionando le circostanze del sinistro tra le opzioni predefinite e, se necessario, aggiungendo una descrizione dettagliata o delle foto e sottoscrivere il documento elettronico, firmandolo tramite sistemi di autenticazione digitale come Spid o Carta d'Identità elettronica (entrambi i conducenti). Il modulo sottoscritto, una volta completo di firme, può quindi essere trasmesso in via telematica tramite la funzione di invio dell'app o del portale web, scaricandone una copia conforme al documento trasmesso.

Raddoppio dei permessi e dei congedi straordinari ex Legge 104/92

L'art. 33 della legge n. 104/1992, nel testo attualmente vigente prevede la possibilità, per il lavoratore, di cumulare i permessi 104 per dargli modo di garantire assistenza a più familiari disabili.

Tuttavia, tale possibilità viene concessa alle seguenti determinate condizioni:

- l'assistenza da parte del lavoratore al secondo disabile deve essere indispensabile: cioè, non devono esserci altre persone che possano assistere il disabile;
- il lavoratore deve essere genitore, coniuge, parte dell'unione civile o convivente more uxorio del disabile grave o, comunque, deve essere un suo familiare o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, solo se i genitori o il coniuge del parente hanno compiuto i 65 anni, sono deceduti o sono affetti da patologie invalidanti.

L'assistenza ai disabili deve essere garantita con modalità e tempistiche diverse poiché se il lavoratore può contemporaneamente assistere i due familiari disabili, allora non ci sarà alcun raddoppio dei permessi.

Per quanto riguarda il congedo straordinario, sebbene questo sia a tutt'oggi inserito in un testo normativo dedicato alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001), tale misura ha progressivamente assunto una portata più ampia, estendendo così il proprio ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, sino a ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili e, ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli (art. 42 D.Lgs. n. 151 del 2001).

La legge ha, poi, individuato un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile. Si tratta di un istituto fondamentale per l'assistenza ai disabili in condizione di gravità, consentendo la conservazione del posto di lavoro - e del correlato apporto reddituale - in concomitanza di impegnative attività di cura ed accudimento del disabile da parte di chi ne gode.

La presentazione della domanda, che ha validità a decorrere dalla sua presentazione, ha tuttavia dei limiti. È, infatti, possibile richiedere fino ad un periodo massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabilità grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. La legge, invero, non ha previsto il cosiddetto "raddoppio".

Con l'ordinanza del 10 gennaio 2024, tuttavia, la Sezione lavoro del Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso di una lavoratrice, riconoscendole il diritto al congedo straordinario retribuito per assistere il padre disabile, nonostante ne avesse già fruito in precedenza per assistere la madre bisognosa di cura ed assistenza. Si tratta, tuttavia, di un provvedimento cautelare, che, a prescindere dalla conclusione della fase di merito, ha l'indubbia valenza di richiamare l'attenzione del legislatore sulla complessa e delicata questione della conciliazione fra lavoro ed esigenze di assistenza ai familiari disabili e della risposta da dare alle esigenze di sicurezza economica di chi è costretto ad assentarsi per la cura di familiari non autosufficienti senza dover, per questo, rinunciare al proprio posto di lavoro.

Legittima l'omessa depenalizzazione del reato di ingresso illegale nel territorio italiano

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 81/2025, ha ritenuto legittima l'omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dichiarando non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 8 del 2016, nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infatti, secondo i giudici della Consulta, l'omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato costituendo mancata attuazione di una parte dell'oggetto della delega contenuta nella legge numero 67 del 2014, configura una realizzazione di delega in minus, e pertanto non viola l'articolo 76 della Costituzione.

La sentenza ha precisato che l'omessa depenalizzazione non determina nemmeno lo stravolgimento della legge di delegazione invece evocato dal rimettente.

«L'omessa attuazione attiene, infatti, a una singola fattispecie di reato, sicché non è idonea a minare il complessivo disegno del legislatore delegante, che ha previsto un'azione di depenalizzazione, "cieca" e nominativa, ad ampio spettro, concernente una vasta platea di reati».

La mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non è, quindi, suscettibile di pregiudicare in radice il progetto del legislatore delegante.

La sentenza ha considerato che anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati si era, del resto, a suo tempo espressa in tali termini, precisando che la scelta del Governo si risolveva in «un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione».

Bonus mamme lavoratrici 2025

È stato rifinanziato per il 2025, con alcune variazioni, il bonus mamme lavoratrici 2025.

Destinatario sono le dipendenti a tempo determinato e le autonome con almeno due figli e un requisito di reddito da lavoro non superiore a 40mila euro annui.

Il nuovo bonus mamme non è più una decontribuzione applicata dal datore di lavoro ma una somma che dovrebbe essere versata direttamente dall'INPS.

Il beneficio verrà corrisposto in un'unica soluzione, a dicembre, in misura pari a 480 euro a fronte di 12 mensilità lavorate. Per le dipendenti a tempo determinato, le professioniste e le autonome in gestione separata, il bonus corrisponde a 40 euro mensili, che non vengono però accreditati mese per mese bensì pagati in un'unica soluzione, a dicembre. La somma totale, a fronte di 12 mesi di spettanza, è pari a 480 euro. Il bonus è esentasse in busta paga ed è escluso anche dal calcolo ai fini ISEE.

Il diritto al bonus sussiste fino al compimento del decimo o del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, a seconda del numero di figli: con almeno due figli il bonus spetta fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo, mentre con tre figli fino alla maggiore età del figlio più giovane. Restano sempre esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Le dipendenti madri di almeno tre figli che stanno già utilizzando la decontribuzione totale prevista dallo scorso anno, in base alle anticipazioni del Ministro Calderone, continueranno a beneficiare della decontribuzione totale (fino a 3mila euro annui) fino al compimento del diciottesimo anno del più piccolo.

Publicato il "Quaderno di Polizia Cibernetica"

La Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica ha pubblicato il n.1 del "Quaderno di Polizia Cibernetica. Prevenire - Contrastare – Proteggere".

Si tratta di un documento organico, a contenuto scientifico e nello stesso tempo operativo, utile alla formazione e all'aggiornamento degli operatori del settore.

Il Quaderno tratta l'argomento integrando competenze giuridiche, ingegneristiche, strategiche e investigative. L'analisi di casi concreti – come l'attacco a SolarWinds o il data breach al Ministero della Difesa britannico – rafforza la valenza pratica dell'opera, dimostrando come anche minime vulnerabilità nella supply chain possano compromettere l'intero ecosistema digitale.

Grande rilievo è attribuito alla Cyber Threat Intelligence (CTI), intesa definita leva strategica per una postura difensiva proattiva. Grazie all'impiego di strumenti predittivi, IA e condivisione in tempo reale di indicatori di compromissione, la CTI consente una protezione efficace di reti complesse e infrastrutture essenziali, supportando anche la gestione degli incidenti informatici secondo i più avanzati modelli internazionali.

Tra i contributi più interessanti figurano quelli su:

- utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sia difensivo che offensivo;
- ruolo delle piattaforme di Threat Intelligence Sharing, fondamentali per costruire una sicurezza collettiva basata su collaborazione e interoperabilità;
- adozione di tecnologie predittive per la protezione delle supply chain digitali;
- introduzione e il potenziamento di strumenti investigativi come AIM4SIE e il sistema automatizzato di riconoscimento facciale SARI.

La parte conclusiva dell'opera evidenzia come la sicurezza cibernetica sia ormai componente essenziale della sicurezza nazionale e della fiducia del cittadino nei confronti dello Stato. L'evoluzione delle minacce – sempre più ibride, pervasive e supportate da attori sofisticati, anche statuali – impone risposte sistemiche, fondate su professionalità specializzate, cooperazione interistituzionale e aggiornamento continuo.

Il Quaderno si pone dunque, a pieno titolo, come un utilissimo strumento operativo, utile a:

- consolidare un ecosistema cibernetico nazionale più resiliente, consapevole e cooperativo;
- estendere la cultura della sicurezza a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione e del tessuto produttivo;
- promuovere sinergie stabili tra forze di polizia, agenzie nazionali, mondo accademico e settore privato.

Sportello INPS in videochiamata dal 1° luglio

L'INPS ha attivato, in via sperimentale, un nuovo servizio che consente agli utenti il collegamento in videochiamata per comunicare con gli esperti senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello.

Attivo dal 1° luglio 2025, in una prima fase coinvolgerà solo alcune Strutture territoriali e in determinati giorni della settimana. L'elenco è pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto.

Il consulto da remoto con il funzionario INPS – con il quale è possibile dialogare anche mediante chat live – rappresenta un'opzione più completa rispetto a quella telefonica e permette anche lo scambio di documenti tra l'utente e l'INPS, assicurando il contatto umano e riducendo i tempi di attesa.

È un servizio caratterizzato da una notevole facilità d'uso, che garantisce un'assistenza personalizzata, una grande comodità per il cittadino che evita le attese in sede INPS e assicura comunque un appuntamento di 20 minuti. Per utilizzare il servizio di videochiamata è però necessario effettuare una prenotazione attraverso uno dei seguenti canali:

- dal sito web dell'INPS con il servizio "Prenota un appuntamento" presente nell'area "MyINPS";

- dall'app INPS Mobile utilizzando la funzione "Sportelli di Sede";
- per telefono tramite il Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- di persona recandosi presso le Strutture territoriali dell'INPS, allo sportello di prima accoglienza.

Congedo straordinario biennale fruito dai lavoratori che devono assistere un familiare con handicap grave e diritto alle ferie

La Legge 104 prevede che i lavoratori dipendenti impegnati ad assistere un familiare in situazione di handicap grave possano fruire del congedo straordinario (dlgs 151/2001, articolo 42) retribuito della durata di due anni, da calcolare nell'arco della loro vita lavorativa. Il congedo biennale con Legge 104 comporta la retribuzione integrale e la maturazione dei contributi pensionistici, calcolati e riconosciuti esattamente come negli altri periodi lavorativi. Per quanto riguarda le ferie, tuttavia, nel biennio non è previsto l'accumulo e non si matura il rateo della tredicesima mensilità o la quota del TFR. L'opportunità di maturare i giorni di riposo è concessa solo durante il congedo frazionato e limitatamente ai periodi di rientro al lavoro. Non è prevista neppure la possibilità di godimento delle ferie già maturate in precedenza durante il congedo straordinario, poiché questo periodo è finalizzato alla mera assistenza del familiare in condizione di disabilità grave.

L'interruzione del congedo biennale per la fruizione delle ferie è pertanto vietata, mentre questo periodo non incide sulle ferie accumulate, che non si perdono. Ma vanno comunque consumate nei termini di legge, ossia due settimane nell'anno di maturazione e le altre nei 18 mesi successivi).



Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 28/2025 del 12 Luglio 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia